



MAGISTRATO ALLE ACQUE
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO

Il Comitato

Adunanza del 29 dicembre 1952

N. 113

OGGETTO

Comune di Udine.- Piano di ricostruzione della zona sud-orientale della Città.- Varianti.

VOTAZIONE
A maggioranza assoluta

VISTA la nota n.16240 dell'11 dicembre 1952 colle quale il Magistrato alle Acque, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, trasmette per esame e parere gli atti afferenti all'argomento in oggetto;

ESAMINATI gli atti allegati alla nota precitata;

UNITO i Relatori: ALBESI-FRANCO-CIVILLI-TI; esperti urbanisti: PICCINATO = TORRES

PRONUNZIO:

Il Ministero dei Lavori Pubblici con decreto 27 aprile 1951 numero 212 - div.13^a, previa decisione sulle opposizioni presentate da Enti e da privati, approvava il Piano parziale di Ricostruzione della zona sud-orientale della Città di Udine nei limiti previsti dei DD. n. 5 febbraio 1946 n.409 e 5 agosto 1947 n.3111, rielaborato dallo Ufficio Tecnico Comunale secondo i suggerimenti e suo tempo espressi da questo Comitato Tecnico Amministrativo nel voto 30 aprile 1948 e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel voto 13 ottobre 1948 subordinatamente a quelli ulteriori contenuti nel voto 25 febbraio 1950 n.57 di questo Comitato Tecnico Amministrativo e nel voto 6 - 9 novembre 1950 n.3585 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Quest'ultimo voto del Consiglio Superiore, riportato nei suoi considerando nel succitato D.M.27 a = prile 1951 n.212, prescriveva di sottoporre a nuovo studio taluni stralci del Piano di Ricostruzione nonché di introdurre alcuni perfezionamenti nellè "norme di attuazione del piano di ricostruzione".

Tali nuovi studi dovevano tener conto di quanto segue:

- 1) - la lunghezza prevista per il nuovo viale da aprirsi tra il Cavalcavia di Porta Aquileia e Piazza Patriarcato essere ec = cessiva non trattandosi di arteria principale di grande traffico, ma di semplice via di penetrazione, e pertanto, va ridotta a m. 20.- Per non turbare l'edilizia cittadina si ravvisa opportuno ridurre a m. 20 l'altezza massima degli edifici previsti lungo detto Viale.-
- 2) - la zona compresa nel perimetro segnato in rosso a tratto e punto sulla planimetria del piano porta allo sbocco del pre = detto nuovo Viale su Piazza Patriarcato, va stralciata e opportunamente ristudiata onde evitare la demolizione dell'edificio dell'area costituente il mappale 210 (Casa Piusi) devianando il traffico in senso unico;
- 3) - parimenti va stralciata e nuovamente ristudiata la previsione relativa ai due nuovi edifici posti all'imbocco dello stesso nuovo Viale su Piazza Palenova ed agli altri due ubicati all'inizio del Viale Leopardi, sullo stesso piazza le, in quanto le aree occupate da tali edifici meglio si prestano ad una appropriata sistemazione a verde risolvendo l'importante inquadramento ambientale della Torre di Porta Aquileia;
- 4) - per quanto riguarda la previsione della nuova arteria tra Via XXIII marzo 1848 e Via Treppo;
 - A) - l'imbocco della stessa va stralciato per il tratto compreso entro il perimetro segnato in rosso a tratto e punto sulla planimetria del piano e opportunamente ristudiato per spostare il tracciato verso est allo scopo di non investire i fabbricati illesi incidenti sui mappali 550, 603 e adiacenti;
 - B) - si ravvisa opportuno limitarne la lunghezza fino alla piazzetta del nuovo mercato previsto su Via larga, abolendo cioè il restante tronco fino alla Via Treppo; la piazzetta stessa dovrà inoltre essere ristretta alla linea di confine tra i mappali 180 e 177;
 - C) - va abolito lo slargo previsto sul mappale 480 secondo la proposta del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Venezia;
- 5) - sono inoltre da rinviare a più accurato studio, secondo i suggerimenti del predetto Comitato Tecnico Amministrativo di cui al voto 25 febbraio 1950, n. 57, il tracciato della nuova strada che da Piazzale Ronchi conduce, con leggera balionetta, a Via Treppo e la sistemazione di Via del Pozzo e adiacenze;
- 6) - alle norme edilizie annesse al piano debbono essere apportate le seguenti modifiche:

Art. 12 - "Per i fabbricati che sorgeranno nelle strade previste nelle tavole complementari del piano di ricostruzione le relative altezze massime non dovranno superare i m. 16 per gli edifici a 4 piani e m. 12 per quelli a 3 piani e l'altezza minima non dovrà essere inferiore a m. 8".

Nella zona estensiva il ritiro minimo del ciglio stradale sarà di m.4, e la distanza minima fra due corpi di uno stesso fabbricato sarà di m.8.-

Nelle zone verdi private è permesso la costruzione privata per un quarto della superficie del lotto con un numero massimo di piani due compreso il rialzo e con altezza minima di m.8.- Quando la superficie del lotto fosse di almeno mq.500 la costruzione potrà essere fatta a tre piani raggiungendo la altezza massima di m.12

In entrambi i casi è ammesso un piano attico che occupi una superficie non superiore ai due terzi dell'area della costruzione e la distanza dal filo stradale sia equivalente ai due terzi della sua altezza misurata dal pavimento finito alla linea di gronda".

" Nelle zone ~~di~~ verde pubblico e di rispetto è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi ampliamento di quella esistente"

Art.13 - "L'altezza delle costruzioni non contemplate nell'articolo precedente non dovrà mai superare un'altezza corrispondente ad una volta e mezza la larghezza della strada e in ogni modo l'altezza assoluta non dovrà superare i m.16 e non potrà essere inferiore ai m.8 ".

" Nel caso di strade in pendenza tali altezze verranno computate nel punto medio di ogni prospetto".

" Inoltre nell'art.25 le ultime tre righe dovranno essere sostituite dalle seguenti: una decorosa sistemazione dei prospetti entro un termine stabilito non inferiore a 3 mesi e non superiore a mesi 9.-

In caso di rifiuto il Comune potrà procedere d'ufficio".

Art.28 - l'ultimo capoverso dovrà essere sostituito dal seguente:

" Nel caso di lavori iniziati senza licenza, o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartmentale, disporre, con ordinanza da approvarsi dal Prefetto, la demolizione a spese dei contravventori senza pregiudizio delle sanzioni penali".

°°°°°

In ottemperanza a quanto disposto col D.M. sopracitato ^{Il Comune di Udine} ha presentato l'unito progetto di variante in data 11 marzo 1952 costituito dai seguenti allegati:

- I° - Relazione illustrativa;
- II° - Norme edilizie aggiornate
- III° - Tavola IV[^] in scala 1:1000 dello stato attuale (1 maggio 1949), ^{corrispondente} all'originale del piano approvato;
- IV° - Tavola IX[^] in scala 1:1000 dello stato futuro della ricostruzione, nella quale risultano le modifiche e varianti prescritte.-

prescritte.-

Detto elaborato è accompagnato dai seguenti atti:

- a) - Deliberazione del Consiglio Comunale di Udine numero 8539 di protocollo generale adottata nella seduta pubblica del 22 marzo 1952, approvata dalla G.P.A. presso la Prefettura di Udine in data 17 maggio 1952 al numero 27543/4584 div.IV^;
 - b) - Avviso del Sindaco in data 6 giugno 1952, di deposito in visione del pubblico presso la sede comunale della variante del Piano di Ricostruzione per la durata di giorni 30.-
 - c) - Copia del foglio annunzi legali della Provincia di Udine n.98 del 7 giugno 1952, contenente al n.1629 l'avviso suddetto;
 - d) - Copia dei giornali "Messaggero Veneto" di Udine e "Gazzettino di Venezia" edizione di Udine del giorno 8 giugno 1952;
 - e) - Dichiarazione a firma dell'Archivista Capo del Comune di Udine rilasciata in data 7 luglio 1952 attestante che gli atti della variante sono rimasti a disposizione degli aventi interesse per la durata di 30 giorni consecutivi dal 7 giugno 1952 al 7 luglio 1952 incluso, e certificando inoltre che sono stati presentati i seguenti sei ricorsi;
- 1° - n.35.808 prot. in data 25 giugno 1952 dalla Ditta D'Ambrasio Dorina ed Elda.
 - 2° - n.36804 prot. in data 27 giugno 1952 dalla Ditta Boggio Lega Giovanni e Renzo di Anselmo.-
 - 3° - n.37199 prot. in data 3 luglio 1952 dalla Ditta Castellani Cornelia fu Giuseppe in Stefanon
 - 4° - n.37.200 prot. in data 4 luglio 1952 dalla Ditta Picco Luigia fu Luigi in Portolano
 - 5° - n.37425 prot. in data 4 luglio 1952 dalla Ditta Rubini dott.Livio
 - 6° - n.38260 prot. in data 6 luglio 1952 della Ditta Marchiol Giuseppe e Mario fu Pietro Antonio;
- f) Gli originali 6 ricorsi suaccennati;
- g) - Deduzioni del Sindaco di Udine in data 14 luglio 1952, in base alle quali vengono respinti tutti e sei i ricorsi.

o=o=o=o=o=o

Esame della variante

A) - TAVOLA IX^.-

Dalla relazione dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale e dall'esame della tavola IX^ del Pia

no di ricostruzione stato futuro si può accertare che le modifiche e varianti sono state adottate regolarmente e precisamente come dalle premesse:

Al punto 1° = Il nuovo Viale dal Cavalcavia di Porta Aquileia a Piazza Patriarcato è stato ridotto dalla larghezza di m.26 a quella di m.20 tra i prospetti degli edifici, prescrivendo però che gli edifici vengano costruiti con porticati larghi m.4,50 (rilevati dalla tavola), ciò che soddisfa ad un sentito bisogno del pubblico stante la notevole piovosità del sito e consente di lasciare una sufficiente larghezza di carreggiata.-

L'altezza massima degli edifici è stata fissata in m. 20.-

Al punto 2 = E' stata adottata per lo sbocco del nuovo viale in Piazza Patriarcato la soluzione a biforcazione con senso unico e sistemando a verde lo spazio tra Vicolo Stabernaio - Via Piave - Via Missionari.-

Rimane così evitata la demolizione della casa *Rusini's* i sul mappale 210.-

Al punto 3 = Sono stati eliminati nella variante i due edifici previsti all'imbocco del nuovo Viale da Piazzale Palmanova e gli altri due all'inizio del Viale Leopardi destinando le aree dagli stessi occupate per un'opportuna sistemazione a verde.-

Al punto 4 = La nuova arteria tra Via XXIII marzo e Via Treppo è stata modificata:

A) - nel suo imbocco da Via XXIII marzo evitando di investire i fabbricati illesi sui mappali 335, 603;

B) - la nuova arteria è stata limitata all'incontro con Via Larga e lo spazio per il nuovo mercato è stato contenuto fino a contatto del solo mappale 180 anzichè alla linea di confine tra i mappali 177 - 180.-

C) - E' stato abolito lo slargo sul mappale 480.-

Al punto 5 = Nel tracciato della nuova strada da Piazzale Ronchi a Via Treppo è stata abolita la leggera baionetta e modificata la sistemazione di Via del Pozzo e adiacenze uniformandosi in massima a quanto suggerito nel voto 25 febbraio 1950 n.57 di questo Comitato Tecnico Amministrativo e annesso schema.-

Al punto 6 = Le norme edilizie, giusta l'allegato stampato, sono state uniformate a quanto prescritto nel D.M. su citato, con l'aggiunta di qualche chiarimento agli articoli 12 e 13 nei riguardi delle altezze e distanze dei fabbricati per armonizzarle con le norme per l'attuazione del piano regolatore generale approvato col R.D.L. 5 settembre 1938 n.1750.

Dal susposto si può pertanto accertare che il Comune di Udine ha corrisposto ^{alle} prescrizioni contenute nel D.M.27 aprile 1951 n.212, cosichè la variante non dà luogo a ulteriori osservazioni o rilievi.-

Osservazioni di privati

1° - Ricorso d'Ambrogio Dorina ed Elda

Si oppongono alla prevista parziale demolizione della casa di loro proprietà sita in Via Larga al Civico n.9 insi-
stente su porzione del mappale 326 - F 41 per l'apertura a
della strada secondaria che sboccherà in Via Larga a levante
del nuovo Viale da Porta Aquileia a Piazza Patriarcato,
in quanto la parte superstite della casa rimarrebbe senza
scale, cucine e servizi.-

Il Sindaco oppone che all'atto della pubblicazione del
Piano di Ricostruzione approvato, che prevedeva la completa
demolizione del fabbricato, la ricorrente non presentò né
alcuna osservazione, motivo per cui in questa sede il nuovo
ricorso non può essere preso in considerazione tanto più che
riguarda esclusivamente interessi privati.-

2° - Ricorso Boggio-Lega Giovanni e Renzo di Anselmo, con-
tro l'apertura della nuova strada che dal Piazzale Ronchi
condurrà a Via Treppo attraversando Via Vittorio Alfieri, in
quanto comporta una differente lottizzazione da quella da
essi prevista a scopo edilizio e creando relitti inutilizzabili.-

Il Sindaco oppone che anche questa Ditta non ha avanza-
to opposizione all'atto della pubblicazione del Piano di Ri-
costruzione approvato, che prevedeva una più ampia occupazio-
ne di area, mentre la variante consentirà alla Ditta di con-
servare mq.100 su Via Alfieri e di utilizzare la rimanente
area per costruire un notevole fabbricato con due fronti su
vie pubbliche e pertanto respinge il ricorso fondato soltan-
to su interessi privati, ammettendo possibili trattative in
altra sede.-

3-Ricorso Castellani Cornelio fu Giuseppe in Stefanon con =
tro la prevista demolizione del fabbricato - civici n.5 e 7
e occupazione del mappale 233 F, mentre con un lieve sposta-
mento del nuovo tracciato stradale a senso unico, lateral-
mente alle case Piussi si potrebbe evitare gravi danni e
permettere la edificazione di un moderno edificio compren-
dente anche al p.t. un cinematografo.

Il Sindaco oppone che il tracciato risultante dalla va-
riante è quello prescritto dal D.M. di approvazione del Pia-
no di Ricostruzione e che alla Ditta rimarrà sempre la pos-
sibilità, aggregando l'area residua, di elevarvi un notevo-
le edificio con due fronti, ad angolo, su strade pubbliche
inserendosi anche un cinematografo moderno in luogo della
vecchia sala.-

Pertanto il ricorso non può essere accolto perchè con-
trario all'interesse pubblico e senza gravi danni per le
Ditte.

4° - Ricorso Picco Luigia fu Luigi in Portolano propieta-
ria dello stabile fra il Viale Trieste e Via Ronchi - al ci

vico n.82 di Via Bertaldia - mappali n.ri 101-102-249 F 41, di vani 2 ad un piano con soprastante terrazza di cui è pre vista la demolizione assieme a quella dello spigolo di un fabbricato a 4 piani per una profondità di m.1.60, in conseguenza dell'apertura di una nuova via da Porta Ronchi a Via Vittorio Alfieri.-

La Ditta asserisce che con un lieve spostamento dello asse stradale il fabbricato maggiore rimarrebbe intatto.

Il Sindaco oppone che lo spostamento del tracciato stradale non può essere effettuato senza danneggiare più numerose e più consistenti proprietà, e lo spostamento richiesto non risolverebbe la situazione perchè il nuovo ciglio stradale verrebbe ad interessare più a nord il fabbricato.- La Ditta potrebbe studiare una migliore sistemazione del fabbricato, in parte gravemente danneggiato dalla guerra, che dalla nuova via verrebbe valorizzato unitamente ai mappali 294-102 di sua proprietà.-

Per tali motivi il Sindaco respinge il ricorso che riguarda interessi privati.-

5° - Ricorso Dr. Livio Rubini, proprietario dei mappali n.ri 231-40-10 del F. 41 si oppone alla variante pubblicata in quanto: 1° non prevede la demolizione della Casa Pius si evitando di dar luogo alla biforcazione in senso unico allo sbocco in Piazza Patriarcato del nuovo Viale e non consente sui nuovi fronti stradali la costruzione degli edifici, lasciando a giardino o a verde l'area del mapp.10 che ritiene più utile di rendere edificabile su due fronti.-

2° - Il piano di ricostruzione in conseguenza di quanto sopra dovrebbe venir modificato per tutte le zone delimitate dal Vicolo d'Arcano al Vicolo Stabernaio, creando una nuova strada larga m.12 dall'angolo tra Vicolo d'Arcano - Via Aquileia che porti direttamente all'incrocio fra il prolungamento di Via Seminario e il nuovo Viale, in modo da facilitare il traffico da Via Seminario al centro della città, verso l'incrocio Via Veneto-Via Gorghi, senza dover risalire il nuovo Viale fino al Piazzale Patriarcato - Via Piave.

3° - Giudica superfluo, in seguito alla costruzione della nuova strada di cui al punto precedente, il prolungamento della Via Prefettura attraverso il mappale 10 destinando l'area di detto mappale a sviluppo edilizio.

Il Sindaco oppone che la soluzione della variante si uniformano alle superiori prescrizioni e che il ricorso appare evidentemente motivato dall'interesse privato di valorizzare le aree dei mappali 231-40-10 di proprietà del ricorrente e pertanto respinge il ricorso.-

6° - ultimo - Ricorso Ditta Marc'iol Giuseppe e Mario fu Pietro Antonio, lamenta che l'apertura della strada, di cui al ricorso 1, la danneggia con la parziale demolizione della casa di sua proprietà, civico n.11 di Via Larga, insistente sulla particella mappale n.582, privandola della abitazione.-

Il Sindaco rileva che la Ditta non ha avanzato alcuna osservazione al Piano di Ricostruzione approvato che prevedeva la completa demolizione del fabbricato, il quale d'altra parte è vetusto e di carattere rustico e anche a sensi del regolamento edilizio dovrebbe essere demolito, con inibizione di eseguirvi miglioramenti o lavori di riparazione e di grande manutenzione, e per tali motivi respinge il ricorso.-

o=o=o=o=o=o

I relatori rilevano che dei predetti sei ricorsi quelli n.ri 1 - 2 - 6 riguardano interessi privati dei ricorrenti e non sono fondati su motivi di interesse pubblico o civico né urbanistici, non solo, ma in occasione della pubblicazione del Piano di Ricostruzione approvato col citato D.M. n.212, non avanzarono alcuna osservazione malgrado che le occupazioni della loro proprietà e connesse demolizioni risultassero più ampie e più importanti.-

I ricorsi n.ri 3 - 4 sono fondati esclusivamente su interessi privati chiedendo modifiche che evidentemente non possono essere accolte senza compromettere le soluzioni adottate e, se mai, determinerebbero danni più rilevanti ad altre proprietà private.-

Il ricorso n.5 tende, con la esibizione di appositi t a planimetria, a dimostrare che le soluzioni adottate nella variante, fra cui la non demolizione della Casa Riasci, che obbliga alla biforcuzione del tratto terminale alle sbocco in Piazzale Patriarcato del nuovo Viale, peccano nei concetti urbanistici e inibiscono nuove costruzioni edilizie; dal ricorso stesso appare che la Ditta, più che dei motivi urbanistici e d'interesse generale, si preoccupa del proprio interesse che la variante viene a determinare nei riguardi dei marziali n.ri 231-40-10 che la Ditta riteneva di poter valorizzare con la soluzione da essa proposta.

Pertanto i Relatori sono di avviso che tutti i sei ricorsi debbano essere respinti, domandando al Sindaco di Udine di trattare in separata sede coi ricorrenti per raggiungere un bonario accordo, senza compromissione delle soluzioni adottate nella variante.-

Tutto ciò premesso e Considerato

- Che l'elaborato di modifica e variante del Piano di Ricostruzione della zona sud-orientale di Udine, è stato dal Comune di Udine, a mezzo del proprio ufficio Tecnico, compilato seguendo le prescrizioni stabilite dagli organi tecnici del Ministero dei Lavori Pubblici e richiamate nel D.M. 27 aprile 1952 n.212, e che pertanto lo stesso variante 11 marzo 1952 non dà luogo ad osservazioni ed eccezioni di sorta;


- che le norme per l'attuazione del Piano di Ricostruzione, di cui all'allegato fascicolo a stampa, sono state debitamente aggiornate in conformità a quanto prescritto col su citato D.M.;

- che le sei opposizioni non sono fondate su argomenti di pubblico interesse nè su differenti soluzioni di carattere urbanistico meritevoli di considerazione ma quasi del tutto basate su motivi di interesse privato, non si ritiene e perciò che le opposizioni stesse possano essere accolte;

E' DI PARERE A MAGGIORANZA ASSOLUTA

- che l'elaborato 12 marzo 1952 a firma del Dr. Ing. Cesare Paldi Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, di variante e modifiche del Piano di Ricostruzione della zona sud-orientale della città di Udine, compilato in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 27 aprile 1952 n. 212 approvato con deliberazione di quel Consiglio Comunale 22 marzo 1952 n. 8539 omologato dalla G.P.A. della Prefettura di Udine in data 17 maggio 1952 al n. 27543/4584 div. IV^a, pubblicato dal 7 giugno 1952 a tutto il 7 luglio 1952, sia meritevole di approvazione;
- che le norme di attuazione del Piano di Ricostruzione e integrate, come dalle prescrizioni del succitato D.M., siano pure meritevoli di approvazione;
- che le sei osservazioni presentate da cittadini privati, per motivi esposti nell'ultimo considerando, non possano essere accolte in questa sede, demandando al Comune di Udine di esperire trattative per addivenire ad un bonario accordo con le ditte interessate, ove possibile, per l'esproprio dei terreni e dei fabbricati ricadenti nelle zone comprese nella variante.-

Per copia conforme
IL SEGRETARIO



ep/